

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU 1972, L 73, pag. 196), della nuova dichiarazione del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine «cittadini» (GU 1983, C 23, pag. 1) e della dichiarazione n. 2 sulla cittadinanza di uno Stato membro, allegata all'Atto finale del Trattato sull'Unione europea (GU 1992, C 191, pag. 98), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di Sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha emesso, il 12 luglio 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Per stabilire se una persona abbia la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto comunitario, ci si deve riferire alla dichiarazione del 1982 del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine «cittadini» che sostituisce la dichiarazione del 1972 del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine «cittadini», allegata all'atto finale del Trattato relativo all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(¹) GU C 246 del 28.8.1999.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

28 giugno 2001

nella causa C-351/99 P: Eridania SpA e a. contro Consiglio dell'Unione europea e a. (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Regime delle spese di magazzinaggio — Autorizzazione per la concessione di un aiuto nazionale — Abolizione — Campagna di commercializzazione 1995/1996 — Ricorso di produttori di zucchero — Atti che li riguardano direttamente e individualmente — Disposizione che fissa l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio dello zucchero — Irricevibilità»)

(2001/C 289/10)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-351/99 P, Eridania SpA, già Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, con sede in Genova, Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), con sede in Padova, Sadam Zuccherifici, divisione della SECI — Società Esercizi Commerciali SpA, con sede in Bologna, Sadam Castiglione SpA, con sede in Bologna, Sadam Abruzzo SpA, con sede in Bologna,

Zuccherificio del Molise SpA, con sede in Termoli e Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR), con sede in Cesena, rappresentate dagli avv.ti B. O'Connor, solicitor, e I. Vigliotti, avvocato, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale e di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) l'8 luglio 1999, nella causa T-158/95, Eridania e a./Consiglio (Racc. pag. II-2219), procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione Europea (agenti: I. Díez-Parra e J.-P. Hix), Commissione delle Comunità europee (agente: F.P. Ruggeri Laderchi) e Ponteco Zuccheri SpA, con sede in Pontelagoscuro, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente di sezione, e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 28 giugno 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Edidania SpA, l'Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), la Sadam Zuccherifici, divisione della SECI — Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, la Sadam Castiglione SpA, la Sadam Abruzzo SpA, lo Zuccherificio del Molise SpA e la Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) sono condannate in solido alle spese.
- 3) La Commissione sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 352 del 4.12.1999.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

28 giugno 2001

nella causa C-352/99 P: Eridania SpA e a. contro Consiglio dell'Unione europea e a. (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Regime dei prezzi — Regionalizzazione — Classificazione dell'Italia — Campagna di commercializzazione 1995/1996 — Ricorso di produttori di zucchero — Atto che li riguarda direttamente e individualmente — Disposizione che fissa il prezzo di intervento dello zucchero bianco per tutte le zone d'Italia — Irricevibilità»)

(2001/C 289/11)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-352/99 P, Eridania SpA, già Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, con sede in Genova, Industria Saccarifera